SANZIONI PENALI PER LA DIFESA DEL PRESTIGIO DI RAZZA DI FRONTE AI NATIVI DELL'AFRICA ITALIANA

# Art. 7

## Istigazione

Il cittadino che istighi un nativo dell'Africa Italiana a commettere un reato e' punito, se questo non sia commesso, per il solo fatto dell'istigazione, con pena commisurata fino ad un quarto del minimo comminato per il reato. Tuttavia, la pena non puo' superare per i delitti un anno di reclusione e lire duemila di multa, per le contravvenzioni tre mesi, di arresto e lire cinquecento di ammenda.

Nel caso d'istigazione a commettere un delitto contro la personalita' dello Stato, previsto nel libro II, titolo I del Codice penale, il cittadino, per il solo fatto dell'istigazione, e' punito con pena commisurata fino ad un terzo del minimo comminato per il reato, entro il limite massimo di due anni di reclusione e quattromila lire di multa.

Nei casi suddetti la pena, qualora quella comminata per il delitto sia la morte o l'ergastolo, e' la reclusione fino rispettivamente ad anni quattro e ad anni tre.

Qualora si tratti d'istigazione gia' prevista come reato, si applica la pena per essa stabilita aumentata fino ad un terzo.

Qualora il reato sia commesso, si applica per l'istigazione la pena stabilita per il reato stesso, aumentata fino alla meta.

Versione in vigore dal 5 agosto 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana |
| Estremi | Legge 29 giugno 1939, n. 1004 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1939 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sanzioni-penali-per-la-difesa-del-prestigio-di-razza-di-fronte-ai/art-7-istigazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it